

## **CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ASILO NIDO ARCOBALENO**

### **ART. 1 – Oggetto della prestazione**

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione globale dell’asilo nido Arcobaleno ubicato in Saluggia, in via Rivetta, 2. Trattasi di concessione di servizio pubblico locale di gestione di asilo nido ed eventuali altri servizi di sostegno alla genitorialità; la procedura è conforme a quanto stabilito dall’art. 30 e dall’art. 164, c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’immobile assegnato in concessione ha una superficie utile netta complessiva di mq 310,41 , con area pertinenziale a verde attrezzato a giardino di mq 50.

Il servizio è attualmente gestito con la medesima forma contrattuale.

L’asilo nido ha una capacità ricettiva massima di n. 35 posti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e delle norme sanitarie emanate dalla locale ASL.

La frequenza media di bambini di età compresa tra 8 e 36 mesi registrata nell’ultimo triennio è la seguente:

ANNO SCOLASTICO 2013/2014: MEDIA FREQUENTANTI 24 di cui N. 4 part-time e N. 20 full time con rette Isee come appresso:

n. 4 bambini in fascia ISEE 1

n. 3 bambini in fascia ISEE 2

n. 3 bambini in fascia ISEE 3

n. 10 bambini in fascia ISEE 4

ANNO 2014/2015: MEDIA FREQUENTANTI 26 di cui N. 5 part-time e N. 21 full time con rette Isee come appresso:

n. 2 bambini in fascia ISEE 1

n. 0 bambini in fascia ISEE 2

n. 2 bambini in fascia ISEE 3

n. 16 bambini in fascia ISEE 4

n.1 non residente

ANNO 2015/2016: MEDIA FREQUENTANTI 30 di cui N. 7 part-time e N. 23 full time con rette Isee come appresso:

n. 1 bambino in fascia ISEE 1

n. 2 bambini in fascia ISEE 2

n. 2 bambini in fascia ISEE 3

n. 16 bambini in fascia ISEE 4

n.2 non residenti

La gestione globale comprende la gestione delle iscrizioni, il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti (incluse le relative responsabilità), il servizio di igiene e pulizia dei locali, la riscossione delle rette e la gestione del servizio lavanderia relativo.

Il Concessionario dovrà garantire le seguenti principali caratteristiche gestionali previste dalle Leggi vigenti in materia:

- provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare un adeguato sostegno alla famiglia e per facilitare l'accesso al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale;
- l'asilo nido ha come finalità la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei piccoli ospiti. Il servizio deve perseguire il consolidamento del legame figli/genitori, il connubio e la socializzazione tra i tempi di sviluppo di ogni bambino e bambina, organizzando il servizio con elementi di flessibilità, rispondenti alle famiglie degli utenti, tenendo conto dei bisogni emergenti, sia dei piccoli che delle loro famiglie;
- le azioni educative devono convogliare verso obiettivi di consolidamento della famiglia e della relazione genitori/bambino, affinché diventi un primo ed importante passo per la crescita del piccolo nell'ambiente sociale ed educativo nel quale si articolerà la vita futura;
- l'asilo nido deve essere anche luogo di informazione e formazione, sia per i genitori dei bambini iscritti, sia per coloro che non lo sono, al fine di creare una "cultura dell'infanzia" attenta ai bisogni dei bambini e delle bambine.

L'attività pedagogica e didattica dell'asilo nido deve essere organizzata in relazione alle tre fasce di età dei bambini:

- 8 - 14 mesi
- 15-24 mesi
- 25 – 36 mesi

Il Concessionario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative che coinvolgano altre fasce di età.

I bambini/e già frequentanti l'asilo Nido Arcobaleno godono di continuità.

La normativa di riferimento è la seguente:

L.R. n. 1044 6 dicembre 1971, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", della L.R. 15 gennaio 1973 n. 3 e delle sue successive modifiche intervenute con le Leggi Regionali nn. 28/1974, 22/1975, 5/1976, 25/1977, 11/1979, 43/1979, 16/1980, 1/2004.

Qualora intervengano, nel corso della concessione diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per quello poter richiedere risarcimenti al concedente.

La concessione riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, per bambini da otto mesi a tre anni, nonché l'inserimento di attività integrative che coinvolgano altre fasce di età. Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dei locali, la preparazione, la distribuzione e l'assistenza ai pasti e la pulizia della struttura come sopra menzionato.

## **ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia integrando

con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili;
- d) l'inserimento dei bambini portatori di handicap e la segnalazione ai genitori di problemi comportamentali, ritardi o disturbi della crescita.

## **2.1 Caratteristiche del servizio**

Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla L.R. n. 1044 6 dicembre 1971, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*", della L.R. 15 gennaio 1973 n. 3 e delle sue successive modifiche intervenute con le Leggi Regionali nn. 28/1974, 22/1975, 5/1976, 25/1977, 11/1979, 43/1979, 16/1980, 1/2004.

Il concessionario deve assicurare che il servizio di asilo nido sia garantito per almeno 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, per almeno 11 mesi l'anno da settembre a luglio, con un orario di apertura nella fascia oraria 7,30 – 18,30 con previsione di ampliamento e flessibilità.

Il servizio di asilo nido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

I posti saranno assegnati in via prioritaria ai residenti sulla base delle domande pervenute. I restanti posti saranno resi disponibili per i non residenti.

### **a) Attività e gestione**

Il servizio deve prevedere:

- \_ La stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l'avvicendamento dello stesso durante l'anno educativo.
- \_ La sostituzione tempestiva delle assenze del personale.
- \_ La formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio, a proprie spese, nonché la partecipazione degli operatori
- \_ la designazione di un coordinatore pedagogico referente per l'attivazione del Progetto educativo.
- \_ Standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido.
- \_ Osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

### **b) Servizi aggiuntivi:**

- \_ Possibilità di ampliamento della fascia di utenza con l'offerta di attività integrative rivolte

all'infanzia

\_ Altri servizi integrativi e ricreativi rivolti ai bambini da 8 a 36 mesi, quali beni strumentali all'esercizio del servizio da realizzarsi, esclusivamente dal concessionario del servizio di asilo nido, al di fuori delle ore dedicate a servizio di asilo nido, negli spazi assegnati

\_ I servizi integrativi possono rivolgersi anche ad altre fasce di età.

**c) Rapporto adulto/bambino**

\_ Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.

**d) Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio**

\_ Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso l'organizzazione di incontri e riunioni.

**e) Tariffa applicata alle famiglie**

La ditta appaltatrice dovrà applicare agli utenti residenti nel Comune di Saluggia le rette mensili deliberate dalla Giunta Comunale articolate in base alle fasce di reddito Isee stabilite da Comune di Saluggia.

Le tariffe da applicare per i residenti nel Comune di Saluggia, fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 101/14 , sono le seguenti e resteranno invariate per tutta la durata della Concessione come appresso:

**RETTA MENSILE TEMPO PIENO DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,30**

FASCIA ISEE 1 (da 0 a €4.500,00)	€. 199,00
FASCIA ISEE 2 (da €. 4.500,01 ad €. 9.000,00)	€. 288,00
FASCIA ISEE 3 (da €. 9.000,01 ad €. 20.000,00)	€. 358,00
FASCIA ISEE 4 (oltre €. 20.000,01)	€. 399,00

**RETTA MENSILE PART TIME DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,00**

€. 250,00 indipendentemente dalla fascia Isee di inserimento.

Le quote per i non residenti sono a discrezione del Concessionario ma non potranno essere inferiori alle tariffe applicate ai cittadini residenti.

Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario.

Le tariffe per i servizi aggiuntivi di cui al successivo punto 8 sono stabilite dal concessionario.

All'interno dei locali dell'Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sia riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.

Se nel corso dell'anno educativo si manifesti una diminuzione dei bambini frequentanti, a fronte dell'esaurimento della graduatoria dei residenti, il Concessionario valuterà l'opportunità di aprire la graduatoria anche ai bambini non residenti.

**f) Personale**

In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa regionale, il Concessionario garantirà il personale in servizio come da allegato prospetto.

In caso di nuova assunzione e per le attività educative si richiedono i seguenti requisiti:

- a) diploma di puericultrice;
- b) diploma di maestra di scuola d'infanzia;
- c) diploma di maturità magistrale;
- d) diploma di liceo con indirizzo psico-pedagogico;
- e) diploma di vigilatrice d'infanzia;
- f) diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- g) attestato di educatore per la prima infanzia

nonché diploma di scuola superiore purchè completato con diplomi/lauree riferiti all'area infantile (ambito psicologico, pedagogico).

Il personale addetto dovrà essere o socio-lavoratore oppure alle dipendenze della ditta appaltatrice a seguito di contratto di lavoro, sollevando la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità per:

- a) retribuzione;
- b) contributi assicurativi e previdenziali;
- c) assicurazione infortuni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata dell'appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento ed alla vigilanza. Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al citato funzionario.

Il personale assente dovrà essere sostituito entro 2 ore, salvo casi di forza maggiore, per il mantenimento dello standard numerico base.

Tutto il personale addetto all'espletamento del presente appalto dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti nonché di tesserino di riconoscimento.

Più specificatamente il Concessionario è tenuto, per tutta la durata della Concessione:

- a) ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi regionali ed in special modo a garantire l'assunzione del personale già stabilmente impiegato nella gestione dell'asilo nido Arcobaleno, nei modi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente, con il riconoscimento della qualifica professionale posseduta e della anzianità di servizio maturata e maturanda; in particolare dovrà essere assicurato il pagamento dei contributi senza l'applicazione del salario medio convenzionale;
- b) ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria. La ditta dovrà altresì provvedere a propria cura e a proprie spese, alle assicurazioni obbligatorie assistenziali, previdenziali e infortunistiche;
- c) ad impiegare in modo continuativo e secondo le esigenze della struttura il personale previsto per l'esecuzione dell'appalto nonché a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Per tutta la durata della Concessione il servizio di ristorazione verrà fornito e gestito dalla stessa ditta aggiudicataria del servizio mantenendo i menù attualmente adottati. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante e dall'Asl competente per territorio. I menù vigenti e le grammature sono allegati al presente capitolato.

Il personale comunale addetto alla cucina, attualmente posto in distacco funzionale al Concessionario che attualmente gestisce il servizio, sarà distaccato con la medesima modalità ovvero in "distacco funzionale" all'aggiudicatario della Concessione de quo secondo la vigente legislazione in materia. La spesa relativa dovrà essere rimborsata dal Concessionario al Comune di

Saluggia: per opportuna conoscenza e valutazione il rimborso annuo è stimato in €. 25.000,00 annui al netto delle componenti di seguito descritte e fatta salva l'applicazione del Ccnl Enti Locali e salvo nuove intervenute modifiche per la parte economica del citato Ccnl. Il Concessionario con l'assunzione del servizio di ristorazione presso l'asilo nido assume contestualmente l'onere di provvedere con proprio personale alla sostituzione del predetto personale per qualsiasi causa. Sono esclusi dal rimborso gli oneri relativi ad assenze diverse dal congedo ordinario. Al momento dell'eventuale collocamento a riposo del personale posto in distacco funzionale (previsto per il mese di agosto 2018, fatta salva la possibilità di fruizione dell'ipotesi di opzione di pensionamento anticipato prevista dalla vigente legge in materia), spetterà interamente al Concessionario la copertura del personale per la gestione della ristorazione per tutta la durata dell'appalto in concessione, venendo meno la condizione di rimborso del distacco funzionale in questione. Di tale costo variabile occorrerà tenere conto nel calcolo dell'offerta per la gestione globale dell'Asilo Nido Arcobaleno.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare, per il personale impiegato per incrementare il funzionamento della struttura, i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E' altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo deve fornire al Comune di Saluggia la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei servizi.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva il Comune di Saluggia da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato. Il concessionario comunicherà anticipatamente all'Amministrazione comunale tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell'asilo nido. Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. In particolare, dovrà presentare al Comune di Saluggia il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento di tutti gli operatori. Compete al concessionario l'organizzazione del personale per l'ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell'osservanza di tutte le norme igieniche. Il concessionario si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare dagli operatori agli utenti durante il periodo contrattuale esonerando il Comune di Saluggia da ogni responsabilità al riguardo. Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo per congruo massimale. Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali. Le polizze andranno inviate in copia al Comune di Saluggia prima dell'inizio dell'affidamento per le verifiche di competenza. Il Comune di Saluggia è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale del concessionario nell'esecuzione del servizio.

#### **g) Iscrizioni**

Le iscrizioni dei bambini al servizio di asilo nido vengono raccolte e gestite dal Concessionario che provvederà anche all'elaborazione e alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione assicurando la priorità di inserimento ai bambini residenti a Saluggia.

#### **h) Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili**

Il Concessionario deve assicurare la pulizia:  
Quotidiana:

- dei servizi igienici (almeno due volte al giorno)
- della lavanderia e del guardaroba;
- degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie (almeno due volte al giorno);
- dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti.

Periodica:

- dei vetri (una volta alla settimana), delle pareti lavabili, delle piastrelle, dei lampadari, dei caloriferi e copri caloriferi, delle bacheche (una volta ogni due mesi);
- degli spazi esterni una volta ogni due mesi.

Le modalità e le frequenze indicate, rappresentano il livello minimo di prestazione. Il Concessionario può prevedere modalità e frequenze migliorative. Il Concessionario dovrà fornire per ciascun prodotto utilizzato le relative schede di sicurezza. Le pulizie quotidiane devono essere effettuate nei vari locali, di norma, quando gli stessi sono lasciati liberi dagli utenti.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione del servizio è di anni 2 per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto, in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

### **ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVI**

Il Concessionario introiterà i proventi delle rette a carico dei genitori negli importi stabiliti dalla Amministrazione Comunale, la quale interverrà con un'integrazione economica finalizzata a:

- 1) garantire la sostenibilità sociale delle tariffe da applicare agli utenti ;
- 2) garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione assicurando un utile misurato anche in caso di non copertura della capienza complessiva dei posti disponibili;

**L'integrazione rette forfetaria annua** dell'Amministrazione Comunale posta a base di gara è pari ad €. 98.000,00 ( iva esente DPR 633/72 EX ART. 10) per ogni annualità di gestione globale.

**L'integrazione rette** di cui sopra come determinata in esito alla gara sarà erogata in n. 12 rate mensili su base annua.

L'importo presunto complessivo della concessione ammonta ad € 485.100,00 così calcolato:  
ipotesi del valore massimo di incasso della retta stimata in €. 630,00/bambino x 35 bambini x 11 mesi x 2 anni

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a €. 0,00.

In sede di presentazione dell'offerta è fatto obbligo al Concessionario di indicare l'importo relativo ai costi di sicurezza aziendali di cui all'art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50/16 come previsto da vigente legislazione in materia.

Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell'asilo nido o per la manutenzione e/o adeguamento del fabbricato, competono esclusivamente e per intero alla stazione appaltante mentre quelli dei privati, esclusivamente per la gestione dell'asilo, spettano alla ditta. La stazione appaltante non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti alla ditta appaltatrice.

### **ART. 5 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE**

Il Comune di Saluggia concede al Concessionario in comodato d'uso gratuito per tutta la

durata della concessione, il pieno utilizzo dei locali del nido d'infanzia dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano. L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà del Comune di Saluggia, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Le ditte partecipanti dovranno dimostrare di aver effettuato un sopralluogo di presa visione della sede di svolgimento del servizio e di tutti gli impianti, le attrezzature, gli arredi e quant'altro necessario allo svolgimento dell'appalto.

Il sopralluogo dovrà essere concordato come stabilito nel Bando di Gara.

#### **ART. 6 - FUNZIONAMENTO ED ORARI**

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per **48** settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Gli orari limite di apertura saranno dalle 7,30 alle 18,30.

Il concessionario potrà prevedere frequenze superiori.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto.

#### **ART. 7 - ELABORATI TECNICI**

Costituiscono parte integrante dell'offerta tecnica i seguenti elaborati:

- 1) Il progetto educativo ed organizzativo, eventualmente comprensivo dell'ampliamento dell'offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età e dell'ampliamento dell'offerta oraria;
- 2) La relazione illustrativa dell'esperienza maturata.

**1) Il progetto educativo ed organizzativo** dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l'impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

##### **Parte educativa in relazione a:**

- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);

- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle “differenze” etnico-culturale, disabilità...-);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.

Rapporti relazionali in relazione a :

- servizi innovativi alle famiglie;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
- rete e collaborazione con la Scuola dell’Infanzia;

### **Gestione del personale:**

- ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali; indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;
- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.

### **2) Relazione illustrativa dell’esperienza maturata** nella gestione di servizi per l’infanzia:

- anni di esperienza di gestione diretta, in concessione o in appalto di servizi per l’infanzia sia pubblici in convenzione che privati;
- attività di progettazione e servizi all’infanzia attivati sul territorio su cui insistono i servizi oggetto di gara;

### **3) Organizzazione del servizio di ristorazione**

### **4) Altre tipologie di offerta** secondo quanto previsto all’art. 8 (servizi innovativi e alle famiglie).

### **Art. 8 - ALTRE TIPOLOGIE D’OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE)**

Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d’uso del fabbricato, le imprese partecipanti potranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all’interno dei locali del nido in orario e in giorni diversi dal normale svolgimento del servizio, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i famigliari stretti, prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo. Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.

La descrizione di queste attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all’utenza nel corso dell’anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l’approvazione all’Amministrazione comunale, con la specifica se l’eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti. L’Amministrazione si impegna a riscontrare la proposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi.

Il Concessionario potrà anche attivare servizi di pre e post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.

Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all’utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all’andamento della gestione durante l’anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò

derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità per il Comune di Saluggia.

## **ART. 9 - OBBLIGO DELLE PARTI**

### ***Oneri a carico della Stazione Appaltante:***

Sono a totale carico del Comune di Saluggia la messa a disposizione dei locali in Via Rivetta, 2 e degli arredi. Detti locali vengono concessi in uso esclusivo all'aggiudicatario senza la corresponsione di alcun canone concessorio.

La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti collegati alla struttura messa a disposizione per l'effettuazione del servizio di cui trattasi sono a carico del Comune di Saluggia in qualità di Ente proprietario.

Sono a carico del Comune di Saluggia: la manutenzione del verde, le sostituzioni eventuali per assenza prolungata non prevedibili del personale posto in distacco funzionale e le utenze (acqua, luce gas, telefono, energia elettrica) della struttura di via Rivetta, 2.

Quota di integrazione rette forfetaria di cui all'art. 4 come determinata dall'esito di gara.

### ***Oneri a carico del Concessionario:***

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi e del materiale messo a disposizione;
6. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
7. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
8. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;
10. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi alle attrezzature e ai locali occupati ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;
11. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune di Saluggia e dell'Amministrazione comunale dal presente capitolato;
12. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
13. la fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari per l'allestimento delle attività integrative allargate anche ad altre fasce di età, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Concessionario.
14. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti inviandone mensilmente copia al Comune di Saluggia nonché l'avvenuto pagamento della retta di frequenza.
15. la gestione e introito delle rette mensili;
16. il pagamento della tariffa sui rifiuti;
17. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
18. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

19 il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n.39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

#### **ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

La somministrazione dei pasti avviene ad opera del concessionario, il cui onere è da intendersi già ricompreso nella retta mensile.

Il servizio di refezione (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) prevede la somministrazione dei pasti a cura del concessionario che dovrà avvalersi della cucina interna alla struttura. La preparazione è svolta dal personale qualificato posto in distacco funzionale all'aggiudicatario.

Il menù della mensa dovrà essere validato dalla ASL competente per territorio e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la conservazione, lavorazione e distribuzione, igiene e sanità e delle materie prime.

Dovranno, inoltre essere utilizzati prioritariamente prodotti biologici e agroalimentari provenienti da "filiera corta".

L'HACCP dell'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

La ditta appaltatrice provvederà pertanto, a sua cura e spese, all'acquisto dei generi alimentari occorrenti, alla gestione della dispensa ed alla preparazione dei pasti.

Rientrano nei compiti della ditta aggiudicataria:

- Coordinare il servizio oggetto dell'appalto con personale idoneo;
- Controllare le attività della cucina, tenere rapporti con i fornitori, controllare la consegna delle derrate;
- Tenere i rapporti con l'autorità sanitaria ed altri organismi di controllo

#### **ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA**

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale il Comune di Saluggia comunicherà l'avvenuta aggiudicazione della concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni a persone; Euro 2.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Saluggia, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da eventuali avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi.

#### **ART. 12 - PIANO DELLA SICUREZZA**

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano

operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

#### **ART. 13 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione comunale sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Comune di Saluggia. Al personale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Relativamente agli adempimenti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, considerata la natura delle prestazioni richieste nel presente capitolato, non si ravvisano rischi da interferenza dovuta alla copresenza di altre ditte appaltatrici del servizio.

#### **ART. 14 - SUBCONCESSIONE**

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali, manutenzioni e refezione, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

Il subappalto nei limiti di cui sopra è consentito nel rispetto dell'art. 174 del D.Lgs. 50/16.

#### **ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **ART. 16 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE**

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 20, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

\_\_le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.

\_\_la decisione definitiva verrà assunta dalla Amministrazione per il tramite del Responsabile competente alla gestione del contratto entro 15 giorni lavorativi.

#### **ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 16 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sè imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale all'applicazione della terza penale prevista dal precedente art. 16.

Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione l'Amministrazione si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti;

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

#### **ART. 18 - PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia.

#### **ART. 19 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

#### **ART. 20 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione del servizio.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Piemonte ai sensi e nei limiti di cui all'art. 133, comma 1, lett d) del D.lgs 104/2010.

**ART. 22 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale garantendo l'apertura del nido da gennaio 2017, secondo il calendario scolastico.

**ART. 23 - TRACCIABILITA'**

Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Saluggia, lì 14/07/2016